

Documento di comunicazione dei rischi legati alla compensazione indiretta di UBS Switzerland AG

Introduzione

Nel presente documento «noi», «nostro» e la «nostra banca» si riferiscono a UBS Switzerland AG come fornitore di servizi di compensazione indiretta (il **Cliente diretto**). «Lei» e «Suo» si riferiscono a Lei come cliente (il **Cliente indiretto**).


I nostri servizi di compensazione indiretta su derivati sono offerti tramite UBS AG London Branch quale broker di compensazione della nostra banca presso una controparte centrale UE (CCP). A decorrere dal 3 gennaio 2018, il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 22 settembre 2017 che integra il Regolamento (UE) 600/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (le **Norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta**) ci impone di proporre la scelta tra un conto indiretto omnibus standard (detto anche conto indiretto omnibus su base netta) (un **Conto indiretto omnibus standard**) e un conto indiretto omnibus su base lorda (un **Conto indiretto omnibus su base lorda**) (meglio descritti nella successiva Parte B intitolata «*Tipologie di conto offerte*»).

Il presente documento può esserLe d'aiuto per scegliere tra un Conto indiretto omnibus standard o su base lorda, ma non costituisce una consulenza legale o di altro tipo e pertanto non va interpretato in tal senso. È Sua responsabilità prendere conoscenza e condurre le verifiche di due diligence del caso sulle norme, la documentazione legale e ogni altra informazione che Le verrà fornita in relazione ai vari conti offerti dalla nostra banca, dal broker di compensazione e dalle CCP tramite cui effettueremo la compensazione dei derivati per Suo conto. Le consigliamo di rivolgersi a professionisti indipendenti per ottenere una consulenza specializzata in merito.

La nostra banca non sarà in alcun caso responsabile delle perdite o dei danni da Lei eventualmente subiti in conseguenza all'utilizzo del presente documento. Voglia notare che potrebbero esservi questioni derivanti da altre leggi rispetto a quelle svizzere che potrebbero essere rilevanti per la sua valutazione di due diligence, per esempio: le leggi che disciplinano le norme sulle CCP o gli accordi collegati; le norme che regolano gli accordi di compensazione tra il broker di compensazione e la nostra banca; le leggi della giurisdizione della CCP, le leggi del paese di costituzione del broker di compensazione e le leggi della giurisdizione in cui si trovano gli attivi.


Parte A: compensazione indiretta senza intermediari

Quando la nostra banca effettua per Suo conto la compensazione di operazioni tramite UBS AG London Branch in qualità di broker di compensazione, conclude due transazioni separate. Inoltre, il nostro broker di compensazione conclude una terza operazione direttamente con la CCP.



Il nostro broker di compensazione esegue con la CCP un'operazione tra controparti indipendenti regolata dalle norme della CCP stessa (l'**Operazione CCP**).

La nostra banca conclude con il nostro broker di compensazione un'operazione senza intermediari disciplinata dalle condizioni dell'accordo di compensazione che abbiamo stipulato con il broker di compensazione (l'**Operazione cliente**).



La nostra banca conclude inoltre un'operazione senza intermediari con Lei, regolata dalle condizioni dell'accordo di compensazione indiretta stipulato con Lei (l'**Operazione cliente indiretto**).

Le condizioni di ogni Operazione cliente sono equivalenti a quelle dell'Operazione CCP collegata, salvo che (i) tutte le Operazioni cliente sono disciplinate dall'accordo di compensazione stipulato tra il nostro broker di compensazione e la nostra banca e (ii) nell'Operazione CCP il nostro broker di compensazione assume la posizione opposta a quella che detiene nell'Operazione cliente collegata. Analogamente, le condizioni di ogni Operazione cliente indiretto sono equivalenti a quelle dell'Operazione cliente collegata, salvo che (i) tutte le Operazioni cliente indiretto sono disciplinate dall'accordo di compensazione indiretta tra Lei e la nostra banca e (ii) nell'Operazione cliente indiretto la nostra banca assume la posizione opposta a quella che detiene nell'Operazione cliente collegata.

In base alle condizioni dell'accordo di compensazione stipulato dalla nostra banca con il nostro broker di compensazione, ogni qualvolta viene effettuata un'Operazione CCP tra il nostro broker di compensazione e la CCP ha automaticamente luogo un'Operazione cliente senza necessità di ulteriori misure da parte nostra o del nostro broker di compensazione. Allo stesso modo, in base alle condizioni dell'accordo di compensazione indiretta da Lei stipulato con la nostra banca, ogni qualvolta viene effettuata un'Operazione cliente tra noi e il nostro broker di compensazione ha automaticamente luogo un'Operazione cliente indiretto senza necessità di ulteriori misure da parte nostra o da parte Sua. Una volta portate a termine le tre operazioni sopra descritte, la Sua operazione si considera «compensata».

In qualità di mandante nei confronti della CCP, il nostro broker di compensazione è tenuto a conferire alla CCP degli attivi a titolo di margine di garanzia per le Operazioni CCP che La riguardano e a fare in modo che la CCP disponga in qualsiasi momento del margine di garanzia richiesto. La nostra banca conferirà questi attivi (il «Margine di garanzia») al broker di compensazione in base a un accordo di «trasferimento del titolo di proprietà» sugli strumenti finanziari in questione per consentire al broker di compensazione di assolvere ai suoi obblighi nei confronti della CCP in relazione all'Operazione CCP.

Ad ogni modo, la nostra banca non Le chiederà di fornire il Margine di garanzia stipulando un contratto di garanzia finanziaria collaterale con trasferimento del titolo di proprietà per successivo trasferimento al broker di compensazione, in quanto Lei ha sottoscritto a tale fine con la nostra banca il modulo standard di Costituzione di pegno (General Deed of Pledge o «GDP»). Ai sensi del suddetto GDP, per garantire i crediti da noi vantati nei Suoi confronti (compresi quelli derivanti dalle Operazioni cliente indiretto), Lei costituisce in pegno a nostro favore tutti gli attivi da Lei depositati sui conti correnti e di deposito aperti presso la nostra banca secondo le condizioni riportate nel GDP (gli attivi da Lei costituiti in pegno a nostro favore a titolo di garanzia dei crediti vantati dalla nostra banca in relazione alle Operazioni di compensazione indiretta sono definiti gli «Attivi del cliente»). Le chiederemo di mantenere sui conti correnti e di deposito aperti presso la nostra banca Attivi del cliente di valore sufficiente ad assicurare la totale copertura dei crediti da noi eventualmente vantati in relazione alle Operazioni di compensazione indiretta e, a tale fine, ci riserviamo il diritto di effettuare richieste di reintegro dei margini nei Suoi confronti come previsto dal GDP e dalle condizioni

contrattuali delle Operazioni cliente indiretto. Non utilizzeremo gli Attivi del cliente quale collaterale per soddisfare i requisiti di margine di garanzia applicabili alle Operazioni cliente, poiché utilizzeremo come Margine di garanzia altri attivi registrati nei nostri libri contabili.

Nell'ambito di questa struttura, i Margini di garanzia registrati sul Suo conto presso la CCP saranno disponibili per il «trasferimento» solo se risultano soddisfatte determinate condizioni (cfr. i paragrafi sottostanti «*Cosa succede se la nostra banca è dichiarata inadempiente da un broker di compensazione?*» e «*Le Sue Operazioni cliente e i Suoi attivi saranno automaticamente trasferiti a un'entità sostitutiva?*»). Se queste condizioni non risulteranno soddisfatte, Lei non sarà in grado di esercitare i «diritti di trasferimento» sui Margini di garanzia. Tuttavia, in assenza dell'applicazione di tali tutele, potrà in ogni caso rivendicare la segregazione dei Suoi Attivi dalla massa fallimentare in caso di insolvenza della nostra banca, a condizione che gli stessi non siano stati utilizzati per la copertura dei crediti vantati dalla nostra banca e garantiti dal GDP (cfr. il paragrafo sottostante «*Se il trasferimento non va a buon fine, i Suoi diritti sulle posizioni e i margini di garanzia saranno segregati dalla massa fallimentare della nostra banca?*»).

Cosa succede se decide di trasferire le Sue Operazioni cliente indiretto a un altro Cliente diretto?

In determinate circostanze Lei potrebbe decidere di trasferire, in tutto o in parte, le Sue Operazioni cliente indiretto a un altro Cliente diretto o a un altro broker di compensazione per motivi commerciali (cioè senza che la nostra banca sia stata dichiarata inadempiente da un broker di compensazione). Ai sensi delle Norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta non siamo tenuti a facilitare il trasferimento, ma potremo comunque farlo a condizione che (1) la nostra banca sia in grado di trasferire le Operazioni cliente, a cui le Sue Operazioni cliente indiretto si riferiscono, a un altro Cliente diretto da Lei designato e disposto ad accettare tali Operazioni cliente indiretto e/o le Operazioni cliente collegate e (2) la nostra banca sia in grado di trasferire i Margini di garanzia delle Sue Operazioni cliente indiretto trasferendo, dietro Sue istruzioni, il Margine di garanzia o i diritti alla restituzione del Margine di garanzia a un altro broker di compensazione a fronte del trasferimento da parte Sua del titolo di proprietà sugli Attivi del cliente quale corrispettivo. Ciò è dovuto alla struttura in base a cui i margini di garanzia sono detenuti per Suo conto dalla nostra banca nella catena di compensazione (cfr. la sezione di cui sopra «*Compensazione indiretta senza intermediari*»).

A tale fine, sarà Sua responsabilità trovare un altro Cliente diretto o broker di compensazione disposto ad accettare le Operazioni cliente indiretto e/o le Operazioni cliente collegate.

Potrebbe risultare più semplice trasferire le Operazioni cliente indiretto e le Operazioni cliente registrate in un Conto indiretto omnibus su base lorda rispetto a quelle registrate in un Conto indiretto omnibus standard (entrambe le tipologie di conto sono descritte in modo dettagliato nella Parte B) per i motivi esposti nel successivo paragrafo «*Le Sue Operazioni cliente e i Suoi attivi saranno automaticamente trasferiti a un'entità sostitutiva?*».

Cosa succede se la nostra banca è dichiarata inadempiente da un broker di compensazione?

Qualora la nostra banca venisse dichiarata inadempiente da un broker di compensazione, esistono due possibilità in relazione alle Operazioni cliente e agli attivi che La riguardano (cfr. art. 4 cpv. 5-7 delle Norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta):

- (i) con riferimento ai Conti indiretti omnibus su base lorda, su Sua richiesta il broker di compensazione tenterà di trasferire («**porting**» o **trasferimento**) a un altro broker di compensazione (un **broker di compensazione sostitutivo**) o a un altro Cliente diretto (un **Cliente diretto sostitutivo** e, unitamente al broker di compensazione sostitutivo, un'**entità sostitutiva**) tali Operazioni cliente e tali attivi; oppure

- (ii) se non è possibile conseguire il trasferimento con riferimento ai Conti indiretti omnibus su base lorda, e in tutti i casi di inadempimento con riferimento ai Conti indiretti omnibus standard, il broker di compensazione chiuderà e liquiderà le Operazioni cliente e le Operazioni CCP (compresi attivi e posizioni) che La riguardano e, nella misura in cui il broker di compensazione non sia in grado di trasferire validamente i proventi della liquidazione direttamente a Lei, trasferirà i proventi della liquidazione a noi per Suo conto (v. oltre «*Cosa succede se il trasferimento non va a buon fine?*»).

Il processo di trasferimento comporterà la chiusura delle posizioni (in essere presso la nostra banca) e la riapertura (presso l'entità sostitutiva) delle Operazioni cliente o il trasferimento delle Operazioni cliente aperte e degli attivi collegati dalla nostra banca all'entità sostitutiva (e, a seconda del caso, il trasferimento dal broker di compensazione a un altro broker delle Operazioni CCP aperte).

A causa della struttura in base alla quale la nostra banca detiene per Suo conto i margini di garanzia nella catena di compensazione (cfr. la sezione di cui sopra «*Compensazione indiretta senza intermediari*»), effettueremo il trasferimento dei margini di garanzia trasferendo a un altro broker di compensazione i Margini di garanzia o i diritti alla restituzione degli stessi a fronte del trasferimento da parte Sua del titolo di proprietà sui Suoi Attivi cliente alla nostra banca a titolo di corrispettivo (cfr. il paragrafo sottostante «*Le Sue Operazioni cliente e i Suoi attivi saranno automaticamente trasferiti a un'entità sostitutiva?*»).

Nel caso in cui l'Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (**FINMA**) prenda misure fallimentari nei confronti della nostra banca, gli accordi concernenti il trasferimento delle posizioni e dei margini di garanzia sono validi ai sensi della Legge sull'infrastruttura finanziaria (**LInFi**) e dell'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (**OInFi**) della Svizzera, a condizione che le «procedure di trasferimento» siano state validamente concordate negli accordi contrattuali tra il Cliente diretto, il broker di compensazione e la CCP (cfr. la successiva Parte C «*Trasferimento – limitazioni*» e, ove il trasferimento non sia possibile, si rimanda al successivo paragrafo «*Se il trasferimento non va a buon fine, i Suoi diritti sulle posizioni e i margini di garanzia saranno segregati dalla massa fallimentare della nostra banca?*»).

Le Sue Operazioni cliente e i Suoi attivi saranno automaticamente trasferiti a un'entità sostitutiva?

No.

Lei ha la facoltà di scegliere un Conto indiretto omnibus standard.

Se sceglie un Conto indiretto omnibus standard (meglio descritto nella Parte B), non potrà usufruire del trasferimento.

Alternativamente, ha la facoltà di scegliere un Conto indiretto omnibus su base lorda.

Se sceglie un Conto indiretto omnibus su base lorda, esistono varie condizioni che devono risultare soddisfatte affinché le Sue Operazioni cliente e gli attivi ad esse collegati possano essere trasferiti a un'entità sostitutiva. Tali condizioni saranno stabilite dal broker di compensazione, che dovrà però richiedere il Suo consenso. In ogni caso, Lei dovrà trovare un'entità sostitutiva disposta ad accettare le Operazioni cliente. Potrebbe decidere di nominare un'entità sostitutiva di Sua scelta nell'ambito dei Suoi accordi di compensazione, ma è improbabile che questa sia in grado di confermare di essere disposta ad accettare le Operazioni cliente prima che abbia luogo l'inadempimento. Anche l'entità sostitutiva può stabilire delle condizioni che Lei dovrà rispettare. Lei ha tuttavia la possibilità di affidare la scelta di un'entità sostitutiva al broker di compensazione per Suo conto. Se non ha nominato un'entità sostitutiva prima dell'inadempimento della nostra banca e non ha delegato tale nomina al broker di compensazione, è meno probabile che il trasferimento possa avere luogo.

Il trasferimento dei margini di garanzia sarà effettuato dalla nostra banca trasferendo i margini di garanzia o i diritti alla restituzione degli stessi a un altro broker di compensazione a fronte del trasferimento a nostro favore del Suo titolo di proprietà sugli Attivi del cliente a titolo di corrispettivo.

Questa soluzione comporta la rinuncia da parte Sua a qualsiasi diritto o interesse sugli Attivi del cliente di Sua proprietà e il trasferimento del relativo titolo a nostro favore. Il vantaggio di questa soluzione è che il trasferimento ha maggiori probabilità di successo, dato che gli attivi da trasferire sono gli stessi già accettati dal broker di compensazione e dalla CCP come margine di garanzia. È possibile ricorrere a questa soluzione solo se il valore degli Attivi del cliente è superiore a quello del Margine di garanzia (come dovrebbe essere se Lei ha sempre tempestivamente soddisfatto le nostre richieste di reintegro dei margini) oppure, in alternativa, se ha coperto le eventuali differenze negative tra il valore del Margine di garanzia e quello degli Attivi del cliente.

Se il trasferimento andrà a buon fine, le Sue Operazioni cliente indiretto presso la nostra banca verranno chiuse in conformità alle condizioni del Suo accordo di compensazione indiretta con noi e presupporremo che la Sua entità sostitutiva ponga in essere nuove operazioni clienti indiretti/operazioni clienti con Lei. Tuttavia, le ricordiamo che le modalità del trasferimento dipendono (i) dalla documentazione contrattuale in vigore tra Lei e la nostra banca e (ii) dalla documentazione contrattuale in vigore tra Lei e la Sua entità sostitutiva.

È per questo motivo che il tipo di conto e il livello di segregazione che Lei ha scelto influiscono sulla possibilità di effettuare il trasferimento delle Operazioni cliente e degli Attivi del cliente a un'entità sostitutiva in caso di inadempimento della nostra banca.

Cosa succede se il trasferimento non va a buon fine?

Ciascun broker di compensazione è libero di indicare il termine temporale specifico allo scadere del quale potrà gestire attivamente i propri rischi in relazione alle Operazioni cliente se non è stato in grado di ottenere il trasferimento. Questo termine varia da un broker di compensazione a un altro. Se Lei desidera trasferire le Sue Operazioni cliente (qualora possibile), deve informare il broker di compensazione e dimostrare che è in grado di soddisfare le altre condizioni applicabili, tra cui l'attuazione della soluzione per il trasferimento dei margini di garanzia entro il termine previsto (cfr. il paragrafo di cui sopra «*Le Sue Operazioni cliente e i Suoi attivi saranno automaticamente trasferiti a un'entità sostitutiva?*»).

Altrimenti, il broker di compensazione chiuderà le Operazioni cliente ed effettuerà i relativi calcoli finali in conformità alle condizioni dell'accordo di compensazione applicabile. Se tali calcoli evidenzieranno un debito a carico del broker di compensazione, il broker dovrà versare l'importo in questione alla nostra banca (o al liquidatore fallimentare nominato).

Se il broker di compensazione chiude le Operazioni cliente, è probabile che vengano chiuse anche le Operazioni cliente indiretto tra Lei e la nostra banca. I calcoli finali di chiusura delle Operazioni cliente indiretto saranno effettuati secondo le modalità previste dall'accordo di compensazione per clienti indiretti da Lei stipulato con la nostra banca ed è probabile che il loro risultato coincida con quello dei calcoli effettuati dal broker di compensazione in relazione alle Operazioni cliente. Se da tali calcoli dovesse risultare che, a seguito della chiusura delle Operazioni cliente indiretto, la nostra banca è in debito con Lei, gli importi da noi dovuti andranno ad aggiungersi ai crediti da Lei eventualmente vantati in relazione alla restituzione degli Attivi del cliente da Lei depositati presso la nostra banca. Qualora la chiusura delle Operazioni cliente indiretto appuri l'esistenza di un credito della nostra banca nei Suoi confronti, ci riserviamo il diritto di liquidare o pignorare gli Attivi del cliente a soddisfazione del credito. Se il ricavato della liquidazione degli Attivi del cliente è superiore al credito vantato dalla nostra banca nei Suoi confronti in relazione alle Operazioni cliente indiretto, Lei potrà richiedere il versamento della differenza positiva tra tale ricavato e il credito da noi vantato (cfr. il

successivo paragrafo «*Se il trasferimento non va a buon fine, i Suoi diritti sulle posizioni e i margini di garanzia saranno segregati dalla massa fallimentare della nostra banca?*»).

Se il trasferimento non va a buon fine, i Suoi diritti sulle posizioni e i margini di garanzia saranno segregati dalla massa fallimentare della nostra banca?

In caso di insolvenza della nostra banca, Lei gode delle tutele previste dall'art. 91 cpv. 2 LInFi per i Clienti indiretti in relazione ai diritti sugli attivi (margini di garanzia) e sulle posizioni (operazioni) che il Cliente diretto detiene presso il broker di compensazione per conto di tali Clienti indiretti. Ai sensi dell'art. 91 cpv. 2 LInFi, nella procedura fallimentare di un Cliente diretto il liquidatore è tenuto a scorporare tutti gli attivi (margini di garanzia) e le posizioni (operazioni) dei Clienti indiretti dalla massa fallimentare del Cliente diretto dopo:

- (i) aver effettuato la compensazione dei crediti vantati secondo quanto pattuito tra il Cliente diretto e il broker di compensazione in base alle procedure di gestione delle insolvenze (art. 90 cpv. 1 lett. a LInFi); e
- (ii) aver portato a termine la realizzazione mediante trattative private delle garanzie costituite da valori mobiliari o altri strumenti finanziari, il cui valore è oggettivamente determinabile (art. 90 cpv. 1 lett. b LInFi).

I diritti previsti dall'art. 91 cpv. 2 LInFi sono sanciti dalla legge e vengono esercitati automaticamente dal liquidatore svizzero in caso di insolvenza del Cliente diretto.

Tuttavia, a causa della struttura in base a cui la nostra banca detiene per Suo conto i margini di garanzia nella catena di compensazione (cfr. la sezione di cui sopra «*Compensazione indiretta senza intermediari*»), Lei non potrà vantare alcuna pretesa sui margini di garanzia e potrà ottenere solo la restituzione degli Attivi del cliente eventualmente eccedenti il valore dei crediti vantati dalla nostra banca nei Suoi confronti, cioè dopo che la nostra banca abbia portato a termine la realizzazione mediante trattative private degli Attivi del cliente da Lei costituiti in pegno a nostro favore ai sensi del GDP (cfr. il paragrafo di cui sopra «*Cosa succede se il trasferimento non va a buon fine?*»).

Si rimanda alla Parte C per un esame più approfondito delle conseguenze dell'insolvenza.

Parte B: scelta del tipo di conto e fattori da tenere presenti

Tipologie di conto offerte

I rimandi ai conti si riferiscono ai conti registrati nei libri e nei documenti contabili di ciascun broker di compensazione. Il broker di compensazione utilizza questi conti per registrare le Operazioni cliente poste in essere dalla nostra banca per compensare le Sue Operazioni cliente indiretto collegate e gli attivi da noi conferiti al broker di compensazione a fronte di tali Operazioni.


Le tipologie di conto clienti indiretti offerte sono essenzialmente due, cioè il Conto indiretto omnibus standard e il Conto indiretto omnibus su base lorda.

Conto indiretto omnibus standard

Se sceglie questo tipo di conto (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. a delle Norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta), nei rapporti con il broker di compensazione le Sue Operazioni cliente (e i corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) saranno segregate da:

- (i) tutte le altre operazioni compensate dal broker per proprio conto (le **Operazioni in conto proprio** del broker di compensazione) e gli attivi del broker stesso;
- (ii) tutte le Operazioni cliente (e i corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) relative alla nostra banca o al conto di uno degli altri Clienti diretti del broker di compensazione (indipendentemente dalla scelta di un conto cliente individuale od omnibus da parte loro o nostra);
- (iii) tutte le Operazioni cliente (e i corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) relative a qualsiasi cliente degli altri clienti del broker di compensazione che hanno scelto un Conto indiretto omnibus standard e che sono registrati in un diverso Conto indiretto omnibus standard; e
- (iv) tutte le Operazioni cliente (e i corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) relative a qualsiasi nostro cliente o ai clienti degli altri clienti del broker di compensazione che hanno scelto un Conto indiretto omnibus su base lorda.

Tuttavia, le Operazioni cliente (e i corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) a Lei relative saranno commiste alle Operazioni cliente (e ai corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) relative ai nostri clienti che hanno scelto un Conto indiretto omnibus standard e che sono registrati nello stesso Conto indiretto omnibus standard.



Il broker di compensazione si impegna a non compensare le Operazioni cliente a Lei relative con le sue Operazioni in conto proprio o con Operazioni clienti non registrate nello stesso Conto indiretto omnibus standard e a non utilizzare gli attivi relativi a queste Operazioni cliente per Operazioni in conto proprio o per Operazioni clienti registrate in qualsiasi altro conto.

Tuttavia, sia la nostra banca che il broker di compensazione potranno effettuare la compensazione delle Operazioni cliente registrate nello stesso Conto indiretto omnibus standard. Gli attivi conferiti a titolo di garanzia dell'Operazione cliente accreditata al Conto indiretto omnibus standard possono essere utilizzati per qualsiasi altra Operazione cliente accreditata allo stesso Conto indiretto omnibus standard.


Conto indiretto omnibus su base lorda

Se sceglie questo tipo di conto (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b delle Norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta), nei rapporti con il broker di compensazione le Sue Operazioni cliente (e i corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) saranno tenute separate da:

- (i) tutte le altre Operazioni in conto proprio del broker e gli attivi del broker stesso;

- (ii) tutte le Operazioni cliente (e i corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) relative alla nostra banca o al conto di uno degli altri Clienti diretti del broker di compensazione (indipendentemente dalla scelta di un conto cliente individuale od omnibus da parte loro o nostra);
- (iii) tutte le Operazioni cliente (e i corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) relative a qualsiasi nostro cliente o ai clienti degli altri clienti del broker di compensazione che hanno scelto un Conto indiretto omnibus standard; e
- (iv) tutte le Operazioni cliente (e i corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) relative a qualsiasi cliente degli altri clienti del broker di compensazione che hanno scelto un Conto indiretto omnibus su base lorda e che sono registrati in un diverso Conto indiretto omnibus su base lorda.

Tuttavia, le Operazioni cliente (e i corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) a Lei relative saranno commiste alle Operazioni cliente (e ai corrispondenti attivi registrati nei conti del broker di compensazione) relative ai nostri clienti che hanno scelto un Conto indiretto omnibus su base lorda e che sono registrate nello stesso Conto indiretto omnibus su base lorda.



Il broker di compensazione si impegna a non compensare le Operazioni cliente a Lei relative con le sue Operazioni in conto proprio, con le Operazioni cliente relative alla nostra banca o agli altri Clienti diretti del broker o con Operazioni cliente degli altri clienti della nostra banca (anche se sono registrate nello stesso Conto indiretto omnibus su base lorda a Lei assegnato).

Il broker di compensazione si impegna inoltre a non utilizzare gli attivi delle Operazioni cliente a Lei relative per Operazioni in conto proprio o per Operazioni cliente registrate in qualsiasi altro conto. Ciò nonostante, sia la nostra banca che il broker di compensazione potranno utilizzare gli attivi conferiti per le Operazioni cliente a Lei relative per Operazioni cliente degli altri clienti della nostra banca che hanno scelto un Conto indiretto omnibus su base lorda e che sono state accreditate allo stesso Conto indiretto omnibus su base lorda.

Altri fattori che potrebbero influire sul livello di protezione degli attivi da Lei conferiti alla nostra banca come margine di garanzia per le Operazioni cliente indiretto

Esistono altri fattori che, presi nel loro insieme, potrebbero avere un impatto sul livello di tutela degli attivi da Lei conferiti alla nostra banca a titolo di margine di garanzia per le Operazioni cliente indiretto, cioè:

- (i) la scelta da parte Sua di un Conto indiretto omnibus standard o Conto indiretto omnibus su base lorda (descritti nel paragrafo di cui sopra «Tipologie di conto offerte»);

- (ii) la necessità da parte nostra di effettuare una richiesta di reintegro dei margini in eccesso nei Suoi confronti o il pagamento di un margine in eccesso da parte Sua;
- (iii) se gli attivi che le vengono restituiti sono dello stesso tipo di quelli da Lei conferiti a titolo di margine di garanzia; e
- (iv) le leggi fallimentari e le altre disposizioni di legge che disciplinano il broker di compensazione, la nostra banca e la CCP.

Nel prosieguo della Parte B è riportata una descrizione dettagliata di queste variabili e delle loro implicazioni ai sensi del diritto svizzero.

Tipologie di attivi conferiti a titolo di margine di garanzia per le Operazioni cliente

Conformemente alle prassi di mercato, spetterà a noi stabilire le tipologie di attivi che la nostra banca accetterà da Lei a titolo di margine di garanzia per le Sue Operazioni cliente indiretto. Gli attivi ammessi saranno indicati nell'accordo di compensazione indiretta da noi stipulato con Lei. Le tipologie di attivi che accetteremo da Lei a titolo di margine per le Operazioni cliente indiretto (gli Attivi del cliente) potrebbero essere diverse da quelle che conferiamo a titolo di margine ai broker di compensazione (i Margini di garanzia).

Conseguenze del conferimento di margini a titolo di garanzia alla nostra banca

A causa della struttura in base a cui i margini di garanzia sono detenuti per Suo conto dalla nostra banca nella catena di compensazione (cfr. la sezione di cui sopra «*Compensazione indiretta senza intermediari*»), Lei conserva la piena titolarità formale ed effettiva degli Attivi del cliente. Tali attivi vengono trasferiti su un conto corrente o di deposito aperto presso la nostra banca, fermo restando che Lei mantiene il titolo di proprietà sugli stessi ma ci concede su di essi un diritto di pegno a titolo di garanzia.

La nostra banca potrà esercitare il diritto di pegno in caso di inadempimento contrattuale da parte Sua. In caso di mancato esercizio da parte nostra del diritto di escutere il pegno (cfr. paragrafi successivi), solo al momento dell'escussione avremo il diritto, nella misura prevista dal GDP che costituisce l'accordo di pegno valido tra noi e Lei, di esercitare il diritto a procedere alla realizzazione mediante trattative private, trasferendo il titolo di proprietà su tali attivi o il loro valore di liquidazione a terzi o a noi a fronte del corrispettivo equivalente al loro valore di mercato, che sarà destinato al saldo del Suo debito nei nostri confronti. Documenteremo nei nostri libri e registri contabili la ricezione di tali attivi da parte Sua a fronte dell'Operazione cliente indiretto in questione. Se il valore di mercato degli attivi costituiti in pegno supera quello del credito da noi vantato nei Suoi confronti, dopo l'escussione del pegno sarà nostro obbligo restituireLe la differenza positiva di tale valore.

Come saranno gestiti gli eventuali margini in eccesso da Lei versati dietro richiesta della nostra banca?

Il margine in eccesso è il valore degli attivi che noi Le abbiamo chiesto o che Lei ci ha conferito in relazione a un'Operazione cliente superiore al valore degli attivi che il broker di compensazione ha richiesto alla nostra banca in relazione all'Operazione cliente in questione.

Ai sensi delle Norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta, i margini in eccesso devono essere gestiti come previsto dalle condizioni dell'accordo di compensazione indiretta da Lei stipulato con la nostra banca. Per quanto concerne gli Attivi del cliente che Lei ci ha conferito come margine in eccesso, conserva il titolo di proprietà su tali Attivi, che saranno trattati nello stesso modo degli altri contanti o titoli depositati sui conti aperti presso la nostra banca e costituiti in pegno ai sensi del GDP.

Parte C: quali sono le principali conseguenze dell'insolvenza?

Rischi generali in caso di insolvenza

Se viene aperta una procedura fallimentare nei confronti della nostra banca, è possibile che Lei non riesca ad ottenere la restituzione di tutti i Suoi attivi o a conservare i vantaggi delle Sue posizioni ed è probabile che per recuperare tali attivi dovrà incorrere in ritardi e spese (ad es. costi di finanziamento e spese legali). Questi rischi interessano sia i Conti indiretti omnibus standard che i Conti indiretti omnibus su base lorda, in quanto:

- (i) Lei non potrà vantare alcun diritto direttamente nei confronti della CCP; fatte salve le soluzioni di trasferimento per il broker di compensazione specifico già illustrate e le condizioni descritte al successivo paragrafo «*Diritti sui margini di garanzia*», non potrà vantare alcun diritto direttamente nei confronti del broker di compensazione; tuttavia, beneficerà delle tutele previste dall'art. 91 in relazione all'art. 90 LInFi (come descritto nella Parte A di cui sopra «*Se il trasferimento non va a buon fine, i Suoi diritti sulle posizioni e i margini di garanzia saranno segregati dalla massa fallimentare della nostra banca?*»);
- (ii) è probabile che, prima di avviare la procedura fallimentare, la FINMA ordini una procedura di risanamento della banca come previsto dagli artt. 28-32 della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (la **Legge sulle banche**), accompagnata dalle misure di protezione di cui all'art. 26 della Legge sulle banche; nel contesto di tale procedura, è possibile che la FINMA sospenda i diritti di disdetta e altri diritti, tra cui quello di trasferimento («porting») delle posizioni e dei margini di garanzia, per un periodo massimo di due giorni lavorativi ai sensi dell'art. 30a della Legge sulle banche, subordinandoli in tal modo alla procedura di risanamento o alle misure di protezione;
- (iii) qualora la procedura di risanamento non abbia successo, la FINMA darà avvio alla procedura fallimentare ai sensi dell'art. 33 e seguenti della Legge sulle banche. Nel contesto di questa procedura Lei non potrà più disporre liberamente delle Sue posizioni e degli attivi depositati presso la nostra banca; e
- (iv) qualsiasi fase delle operazioni compensate (ad es. Operazioni cliente indiretto, Operazioni cliente o trasferimenti) potrà essere contestata (dal liquidatore fallimentare) in un'azione revocatoria innanzi il competente tribunale svizzero qualora l'operazione non sia stata condotta, in linea di massima, a condizioni di libero mercato con conseguente pregiudizio dei diritti dei creditori. Nel caso in cui l'azione abbia successo, il tribunale dispone di ampi poteri per invalidare o modificare qualsiasi fase di tali operazioni.

Le facciamo inoltre presente che:

- (i) la legge fallimentare svizzera potrebbe invalidare le condizioni degli accordi contrattuali; pertanto Le consigliamo di considerare anche il quadro normativo in aggiunta agli obblighi di informativa e alle condizioni contrattuali; e
- (ii) una quota consistente delle tutele di cui Lei gode deriva dagli accordi con le CCP e i quadri giuridici a cui sono soggette. È quindi importante che Lei abbia compreso questi aspetti per poter valutare il livello di tutela di cui godrebbe in caso di insolvenza della nostra banca. Le raccomandiamo quindi di esaminare con attenzione le informazioni al riguardo comunicate dal broker di compensazione interessato e dalla CCP.

Insolvenza dei broker di compensazione, delle CCP e di altre controparti

È inoltre possibile che Lei non riesca a ottenere la restituzione di tutti i Suoi attivi o a conservare le Sue posizioni in caso di insolvenza di altre controparti della struttura di compensazione – ad es. il broker di compensazione, la CCP, un depositario o un agente di regolamento.

In caso di insolvenza di un broker di compensazione o di una CCP, i diritti della nostra banca (e quindi anche i Suoi) dipenderanno in generale dalle leggi del paese in cui è costituito il broker di compensazione o la CCP e dalle specifiche tutele istituite dal broker o dalla CCP. Le consigliamo di valutare accuratamente le informazioni rilevanti al riguardo e di ottenere un parere legale sui vari rischi connessi. Le ricordiamo inoltre che:

- (i) molto probabilmente sarà nominato un curatore fallimentare per gestire il broker di compensazione o la CCP. I diritti della nostra banca nei confronti di tale broker di compensazione o CCP dipenderanno dalla legge fallimentare applicabile e/o dalle decisioni di tale curatore;
- (ii) qualora non sia possibile trasferire le Operazioni cliente e/o le Operazioni CCP e i margini di garanzia collegati, è lecito attendersi che queste verranno chiuse al livello del broker di compensazione e/o della CCP. Le fasi, i tempi, il livello di controllo e i rischi di questa procedura dipenderanno dal broker di compensazione e/o dalla CCP, dalle norme o accordi applicabili e dalla legge fallimentare applicabile. Tuttavia, è probabile che si producano sostanziali ritardi e sussistano notevoli incertezze circa l'entità degli attivi o dei contanti che la nostra banca sarà in grado di recuperare dal broker di compensazione o dalla CCP. Fermi restando i punti sotto elencati, è probabile che la nostra banca sia in grado di recuperare solo una percentuale limitata degli attivi disponibili, a seconda delle attività e passività complessive del broker di compensazione o della CCP;
- (iii) è poco probabile che Lei possa rivendicare il Suo credito direttamente nei confronti del broker di compensazione o della CCP a causa del modello di compensazione indiretta senza intermediari descritto alla Parte A; se questo metodo di pagamento diretto era stato concordato tra Lei, la nostra banca e il broker di compensazione, in caso di procedura fallimentare nei confronti della nostra banca tali accordi contrattuali non sarebbero validi ai sensi della legge fallimentare svizzera, in quanto comporterebbero una violazione del principio secondo cui tutte le attività e passività del debitore insolvente fanno parte della massa fallimentare; nella procedura fallimentare svizzera, i crediti che fanno parte della massa fallimentare non possono essere estinti mediante pagamento al debitore, in quanto devono essere pagati a favore della massa fallimentare e il debitore insolvente non è più libero di disporre dei propri attivi (in altre parole, tutti i nostri crediti verso il broker di compensazione apparterrebbero alla nostra massa fallimentare e il broker non sarebbe in grado di adempiere all'obbligo di versare tale importo direttamente a Lei);
- (iv) ai sensi dell'accordo di compensazione indiretta, le Operazioni cliente indiretto si estinguono contestualmente alle corrispondenti Operazioni cliente, salvo diverse disposizioni dell'accordo di compensazione sottoscritto dalla nostra banca con il broker di compensazione;
- (v) i calcoli finali di chiusura delle Operazioni cliente indiretto saranno effettuati secondo le modalità previste dall'accordo di compensazione indiretta da Lei stipulato con la nostra banca ed è probabile che coincidano con quelli effettuati dal broker di compensazione in relazione alle Operazioni cliente;
- (vi) se da tali calcoli dovesse risultare che la nostra banca è in debito con Lei a seguito della chiusura delle Operazioni cliente indiretto, qualsiasi importo da noi dovuto Le si aggiungerà ai crediti da Lei eventualmente vantati in relazione alla restituzione degli Attivi del cliente da Lei depositati presso la nostra banca;

- (vii) se la nostra banca vanta un credito nei Suoi confronti a causa della chiusura delle Operazioni cliente indiretto, potrà liquidare o pignorare gli Attivi del cliente per soddisfare tale credito; se il ricavato della liquidazione degli Attivi del cliente è superiore al credito vantato dalla nostra banca nei Suoi confronti in relazione alle Operazioni cliente indiretto, Lei potrà richiedere il versamento della differenza positiva tra tale ricavato e il credito da noi vantato (cfr. il paragrafo di cui sopra «*Se il trasferimento non va a buon fine, i Suoi diritti sulle posizioni e i margini di garanzia saranno segregati dalla massa fallimentare della nostra banca?*»); e
- (viii) Lei non potrà più rivendicare alcuna pretesa sui Margini di garanzia, ma solo il diritto alla restituzione degli Attivi del cliente eventualmente superiori al valore del credito vantato dalla nostra banca nei Suoi confronti, cioè a conclusione della vendita privata degli Attivi del cliente da Lei costituiti in pegno a nostro favore ai sensi del GDP (cfr. il paragrafo di cui sopra «*Cosa succede se il trasferimento non va a buon fine?*»).

Diritti sui margini di garanzia

Poiché Lei conferisce alla nostra banca degli attivi a titolo di garanzia, in base alla legge ha il diritto di recuperare il saldo di tali attivi (dopo l'estinzione dei Suoi debiti verso la nostra banca) in via privilegiata rispetto ad altri creditori. Tuttavia, le facciamo presente che, a seconda della specifica struttura dei nostri accordi di garanzia, è possibile che altri creditori privilegiati abbiano precedenza su di Lei in relazione a tali attivi.

La situazione effettiva dipenderà in larga misura dalle circostanze del caso e, tra l'altro, dalle condizioni specifiche dei nostri accordi legali; dal modo in cui abbiamo gestito i conti; e dai crediti vantati da altri intermediari (ad es. depositari e sistemi di regolamento).

Non prevediamo sostanziali differenze in questa situazione, che Lei abbia optato per un Conto indiretto omnibus standard o per un Conto indiretto omnibus su base lorda.

Compensazione finale

In caso di insolvenza della nostra banca, se il broker di compensazione non è in grado di effettuare il trasferimento delle Operazioni cliente e dei margini di garanzia (ad es. perché non è possibile trovare un'entità sostitutiva), prevediamo che chiuderà le nostre Operazioni cliente compensandole e assegnando gli attivi collegati.

Sarebbe nell'interesse sia Suo che della nostra banca che questo funzioni in modo diverso rispetto alla procedura di compensazione bilaterale finale che di norma si applica a tutte le posizioni e agli attivi tra noi e il broker di compensazione – in base a cui i Suoi attivi del Conto indiretto omnibus su base lorda potrebbero essere compensati con il nostro proprio conto o un altro conto di un cliente indiretto presso il broker di compensazione. Esiste il rischio che questa compensazione tra conti si verifichi automaticamente per effetto di legge ai sensi del diritto fallimentare svizzero o che sia prevista la chiusura automatica in base all'accordo contrattuale.

Un rischio simile sussiste anche tra Lei e la nostra banca in relazione alle Operazioni cliente indiretto, e probabilmente potrebbe insorgere nel periodo anteriore al trasferimento, durante il quale la legge svizzera può imporre la compensazione automatica tra le Operazioni cliente indiretto di un broker di compensazione e le Operazioni cliente indiretto di un altro broker. Questo rischio esiste a prescindere dagli accordi stipulati tra Lei e la nostra banca nella relativa documentazione contrattuale. Anche se l'importo determinato alla chiusura dovrebbe rappresentare la nostra esposizione netta reciproca, il trasferimento potrebbe rivelarsi difficile o impossibile. Tuttavia, a causa della struttura in base a cui i margini di garanzia sono detenuti per Suo conto dalla nostra banca nella catena di compensazione (cfr. la sezione di cui sopra «*Compensazione indiretta senza intermediari*»), gli Attivi del cliente non saranno inclusi in questa procedura di compensazione.

Trasferimento – limitazioni

Come sopra menzionato (nella Parte A «*Cosa succede se il trasferimento non va a buon fine?*»), salvo in relazione a strutture specifiche (cioè con segregazione fisica), gli obblighi di pagamento del broker di compensazione in relazione alle Operazioni cliente e agli attivi collegati riguardano solo la nostra banca (e non Lei).

Di conseguenza, quando questi contratti e attivi vengono trasferiti a un'entità sostitutiva esiste il rischio che venga contestata l'insolvenza, in quanto di fatto l'alienazione dei nostri diritti avviene all'incirca nel momento in cui la nostra banca è dichiarata insolvente. Le leggi applicabili potrebbero non consentirlo ed è possibile che i tribunali non autorizzino, o annullino, qualsiasi trasferimento nonché le Operazioni cliente indiretto collegate con tale entità sostitutiva.

Con riferimento a un nostro inadempimento, ipotizzando che i «processi di trasferimento» siano validamente concordati ai sensi degli accordi contrattuali tra il Cliente diretto, il broker di compensazione e la CCP, il trasferimento di attivi con margine e posizioni (operazioni) ai sensi di questi processi verrebbe convalidato dal diritto svizzero al verificarsi di un inadempimento del Cliente diretto con riferimento alle posizioni e, per quanto riguarda gli attivi con margine, a patto che gli attivi da trasferire siano valori mobiliari oppure altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile (ad es. in base al prezzo di mercato). Le pertinenti disposizioni regolamentari sono all'art. 27 cpv. 1 lett. c della Legge sulle banche e all'art. 91 cpv. 1 LInFi in combinato disposto con l'art. 90 cpv. 1 lett. c LInFi. Quanto indicato sopra è valido a prescindere che il trasferimento implichi una compensazione per chiusura delle posizioni in essere con successiva apertura di nuove posizioni o si traduca in un trasferimento delle posizioni in essere senza compensazione per chiusura (art. 74 cpv. 2 OInFi). Tali condizioni si applicano ai margini di garanzia a prescindere dal trasferimento dei Margini di garanzia o degli Attivi del cliente (cfr. la Parte A di cui sopra «*Le Sue Operazioni cliente e i Suoi attivi saranno automaticamente trasferiti a un'entità sostitutiva?*»).

Ad ogni modo, l'esecutività del trasferimento è soggetta al potere della FINMA di imporre, ai sensi dell'art. 30a della Legge sulle banche, in relazione a misure di protezione conformi all'art. 26 della Legge sulle banche o procedure di risanamento conformi all'art. 28 della suddetta legge, la sospensione temporanea del «porting» (trasferibilità) dei margini o delle posizioni per un massimo di due giorni lavorativi.

Disallineamento tra Operazioni e attivi della CCP / Attivi del cliente

È possibile che gli attivi netti da noi conferiti a titolo di garanzia delle Operazioni cliente non corrispondano ai nostri obblighi netti di pagamento nei Suoi confronti in relazione alle corrispondenti Operazioni cliente indiretto. In questo caso il trasferimento potrebbe subire dei ritardi o non essere possibile per motivi operativi o legali.

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

La Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio si applica alla nostra banca in quanto istituto svizzero rientrante nell'ambito di applicazione della stessa. Ad esempio, in una procedura di risanamento conforme agli artt. 28-32 della Legge sulle banche, ogni attività o passività della nostra banca può essere trasferita a terzi per ordine della FINMA. In tal caso, la Sua controparte e/o il Suo rischio di controparte potrebbero cambiare. Se la procedura di risanamento ha successo, è improbabile che Lei sia in grado di impedire il trasferimento o di far valere eventuali diritti di risoluzione anticipata nei confronti della nostra banca.